ASLBA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1176

del 27 GIU. 2016

Oggetto: ASL BA c/ RTP arch. Alessandro Martini ed altri.- Ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 385/16 di conferma del lodo arbitrale del 13.06.2008 impugnato dall'ASL BA.- Conferimento incarico ad avvocato esterno.-

Il Direttore Generale

con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Dirigente avv. Edvige Trotta – Struttura Legale che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE nel conferire agli architetti Alessandro Martini, Giuseppe Manara, Antonio M. Michetti e all'ing. Giuseppe Vergantini l'incarico di progettazione integrale e coordinata di un nuovo ospedale in Putignano - San Michele in Monte Laureto, all'art. 7 del contratto del 19.06.1996 l'AUSL BA/5 conveniva con il RTP - Raggruppamento Temporaneo tra i detti Professionisti- il compenso di £ 638.000.000, di cui £ 174.000.000 per spese;

CHE all'art. 8 della convenzione il pagamento veniva subordinato alla erogazione del finanziamento dell'opera da parte del CIPE, con la precisazione che, nel caso contrario, *nessun compenso è dovuto ai progettisti, ad eccezione delle spese effettivamente sostenute e documentate, da liquidarsi...*

CHE, non essendosi verificata la condizione del finanziamento, il RTP otteneva dal Tribunale di Bari una ingiunzione nei confronti dell'AUSL di pagamento di £ 174.000.000;

CHE, nonostante l'opposizione spiegata, l'AUSL BA/5 era costretta a pagare detta somma in forza della provvisoria esecutività concessa dal Tribunale al decreto ingiuntivo;

CHE il detto giudizio di opposizione veniva sospeso in attesa della definizione del contenzioso parallelo, relativo al pagamento degli onorari, introdotto il 02.09.2006 con la notifica del dell'atto d'accesso all'arbitrato previsto dall'art. 14 della convenzione;

CHE l'arbitrato si concludeva con il lodo del 06.05.2008, con il quale, il Collegio Arbitrale stravolgendo del tutto la lettera, la *ratio* e la funzione della norma di cui all'art. 8 cit., condannava l'ASL BA -nel frattempo succeduta alla soppressa AUSL BA /5- al pagamento di € 239.636,00 ed alla metà delle spese di funzionamento del collegio;

CHE, infatti, il Collegio, dopo un contorto e travisante *iter* logico-giuridico, alla pag. 19 del lodo concludeva le proprie motivazioni affermando ... *che la condizione del mancato finanziamento non può ritenersi essersi avverata* ... (traducendo: *"...che la condizione dell'avvenuto finanziamento può ritenersi essersi avverata..."*) la qualcosa era ed è l'esatto contrario della realtà, in quanto detto finanziamento non si è mai "avverato";

CHE, peraltro, i costi di progettazione dell'opera pubblica sono "interni" al finanziamento, nel senso che gravano esclusivamente sull'importo totale dello stesso e non possono quindi gravare "all'esterno" dell'opera finanziata, né sul bilancio dell'ASL, né della Regione;

CHE per l'effetto il lodo arbitrale si configurava quale ingiusta condanna dell'Azienda, cosicché con citazione del 19.02.09 l'ASL BA lo impugnava il lodo dinanzi alla Corte d'Appello di Bari;

CHE quest'ultima con la sentenza in oggetto n. 385/16, al penultimo motivo della decisione liquidava l'argomento della travisante motivazione del lodo in tre righi: *La questione della responsabilità* (sic !) *della ASL in ordine al mancato finanziamento dei lavori di progettazione e costruzione del nuovo ospedale è eminentemente di merito e risulta trattata dal collegio arbitrale con motivazione logica e condivisibile.*

COSIDERATO CHE l'interpretazione ed applicazione dell'art. 8 della convenzione, quale emerge dall'aberrante motivazione del lodo, non può essere assolutamente condivisa né qualificata come *motivazione logica e condivisibile*, trattandosi invece di motivazione nulla perché viziata dall'evidente travisamento;

RITENUTA la necessità di ricorrere per la cassazione della sentenza d'appello n. 385/16, la Direzione Generale stabiliva di affidarne l'incarico all'avv. Luciano Martucci, cassazionista del Foro di Bari, conferendogli apposita procura;

Il Funzionario istruttore avv. Diego Maulucci _____

Il Responsabile del Procedimento avv. Diego Maulucci _____

Il Direttore della S.C. avv. Edvige Trotta _____

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa :

DI CONFERIRE l'incarico di proporre ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 385/16 all'avv. Luciano Martucci, cassazionista del Foro di Bari, nato a Bari il 28.09.1965, cod. fisc. MRTLCN65P28A662S, con studio in 70122 Bari, alla via Andrea da Bari, 125, ratificando sin d'ora l'operato svolto;

DI STABILIRE che con la sottoscrizione della Convenzione che si allega quale parte integrante del presente atto, l'avv. Luciano Martucci accetta l'incarico nei termini e con le modalità ivi fissati;

DI LIQUIDARE al detto professionista la somma di € 1.500,00 a titolo d'acconto sulle competenze professionali a lui dovute, oltre € 60,00 per CPA al 4% ed € 343,20 per IVA al 22%, per la complessiva somma di € 1.903,20 al lordo delle ritenute di legge e, conseguentemente di pagare al detto legale la somma di € 1.603,20, al netto della ritenuta d'acconto di € 300,00;

DI DISPORRE che il pagamento sopra indicato dovrà avvenire con accredito su conto corrente, dal predetto professionista appositamente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dalla vigente normativa;

DI DARE MANDATO all'Area Gestione Risorse Finanziarie di procedere al pagamento del detto acconto, previa acquisizione della fattura per la relativa somma, ai sensi della vigente normativa sull'obbligo della fatturazione elettronica acquisita agli atti aziendali, con le modalità indicate sul sito istituzionale dell'Azienda www.asl.bari.it;

DI IMPUTARE i predetti costi al conto economico aziendale n. 733.105.00025 "Onorari e spese legali per resistenza in giudizio" del corrente Esercizio Finanziario anno 2016 ;

DI DISPORRE che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione ;

DI DISPORRE che la restante spesa riveniente dal presente provvedimento di incarico, pari ad € 5.375,24, comunque con oneri accessori calcolati all'attualità, troverà capienza nel conto n. 230.120.00105 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" , rideterminato annualmente sulla base dell'analisi dei rischi.

Fasc. n. 591 / 07

CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE

TRA

l'**ASL BA**, in persona del suo Direttore Generale, dott. Vito Montanaro, con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6, c.f. e P.Iva. 06534340721,

E

l'**avv. Luciano Martucci,** cassazionista del Foro di Bari, nato a Bari il 28.09.1965, cod. fisc. MRTLCN65P28A662S, con studio in 70122 Bari, alla via Andrea da Bari, 125, mail *lucianomartucci@libero.it*, pec *avv.lucianomartucci@pec.giuffre.it*,

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1.- OGGETTO DELL'INCARICO

L'ASL BA parte committente affida al professionista, che accetta, l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa dinanzi per ricorrere alla Suprema Corte di Cassazione contro il R.T.P. – Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti sigg. architetti Alessandro Martini, Giuseppe Manara, Antonio M. Michetti ed ing. Giuseppe Vergantini, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 385/16, resa nel giudizio di impugnativa del lodo arbitrale del 6.5.2008, concernente il pagamento di onorari di progettazione integrale e coordinata di un nuovo ospedale in Putignano - San Michele in Monte Laureto, opera mai realizzata perché mai finanziata.

Il professionista, con l'accettazione dell'incarico, presta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 196/2003.

Il professionista, esperto della materia, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell'incarico ed assume l'obbligazione di difesa in giudizio, nel predetto procedimento.

ART. 2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.

La ASL BA committente sarà tenuta ad effettuare in favore del professionista il pagamento della complessiva somma di € 5.130,00 (cinquemilacentotrenta/00), oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA, così preventivamente determinata tra le parti, per la totalità del giudizio.

La somma di cui al precedente capoverso viene stabilita con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/14, applicando convenzionalmente il valore minimo dello scaglione da € 260.000,01

a € 520.000,00, previsto per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, per ciascuna delle seguenti fasi del procedimento:

1) fase di studio € 2.362,50
2) fase introduttiva € 1.552,50
3) fase decisoria € 1.215,00

totale € 5.130,00

Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto, da entrambe le parti, congruo e soddisfacente per l'incarico professionale conferito.

Le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se riconoscibili ed adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie.

ART. 3 TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

La committente si obbliga al versamento di un acconto sul compenso determinato, nella misura complessiva di € 1.500,00, oltre accessori come per legge.

Il pagamento della somma sopra indicata avverrà previa emissione di fattura.

Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La liquidazione della restante parte del compenso avverrà a prestazione conclusa, previa presentazione di fattura, in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva, in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività svolta dal professionista, anche alla luce di vicende processuali che potrebbero incidere sulla riconoscibilità "in toto" delle fasi stesse come innanzi indicate. Da tale importo verrà detratto l'acconto versato.

Nell'ipotesi in cui il giudizio si concluda con una conciliazione giudiziale o con una transazione, alla liquidazione del compenso sarà applicata la disposizione di cui all'art. 4 n. 6 del D.M. n. 55/14.

Ai sensi dell'art. 2233 del cod. civ. i professionisti riconoscono che la misura del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico ed al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

In caso di recesso da parte della committente, rimane l'obbligo di corrispondere al professionista il compenso dovuto per l'attività già svolta, conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 55/14.

Il predetto compenso verrà, comunque, determinato per ciascuna delle fasi del giudizio, effettivamente concluse, con le modalità di cui al precedente art.2.

L'eventuale attività di recupero delle spese di lite riconosciute all'Azienda nel contenzioso oggetto di incarico sarà concordata fra le parti ed, in ogni caso, non comporterà ulteriori esborsi a carico della committente.
Qualora le somme recuperate siano introitate direttamente dal professionista, le stesse verranno detratte dal compenso pattuito al precedente art.2.

ART. 4. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il professionista é tenuto all'osservanza delle leggi, delle normative e dei principi giurisprudenziali che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.
Il Professionista deve far pervenire alla ASL BA la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente la Struttura Legale della ASL BA, a mezzo fax e/ o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, provvedimenti del Giudice), nonché da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

ART. 5. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista si obbliga:

- a non accettare incarichi in contraddittorio con la ASL BA o nei quali l'Azienda sanitaria sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne;
- a comunicare prontamente alla SBL della ASL BA l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato, prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno della ASL BA prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento.

Il professionista si obbliga a comunicare gli estremi della propria assicurazione da R.C. professionale e si impegna a tenere attiva una copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.
Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni di incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere la predetta convenzione ai sensi degli art. 1453 c.c. e ss. e revocare il mandato conferito.

ART. 6 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il professionista incaricata ai sensi degli artt. 46 - 47 del Dpr 445/2000 dichiara:

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater c.p.;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con la ASL BA o nei quali comunque la ASL BA sia interessata.

ART. 7 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile.

LCS

Il Direttore Generale
dell'ASL BA
dott. Vito Montanaro

avv. Luciano Martucci

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. i Professionisti dichiarano di approvare specificatamente gli artt. 2. Determinazione del compenso, 3. Termini di corresponsione del compenso e 5. Obblighi del Professionista.

LCS

Il Direttore Generale
dell'ASL BA
dott. Vito Montanaro

avv. Luciano Martucci

Parere del Direttore Amministrativo Gianluca Capochiani	Parere del Direttore Sanitario Silvana Fornelli

Il Segretario
Giuseppe Colella

Il Direttore Generale
Vito Montanaro

Area Gestione Risorse Finanziarie
Esercizio 2015

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

.....
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario

Il Dirigente dell'Area

.....

.....

SERVIZIO ALBO PRETORIO

Pubblicazione n. 74

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data 28 GIU. 2016

L'Addetto all'Albo Pretorio on line

Bari: 28 GIU. 2016

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. ..... del ..... è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.